

Testo unificato delle proposte di legge
nn. 2352-2690-3223-3385-3986-4068-
4088-4092-4128-4142-4166-4177-4182-
4183-4240-4262-4265-4272-4273-4281-
4284-4287-4309-4318-4323-4326-4327-
4330-4331-4333-4363-A

CAMERA DEI DEPUTATI

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la rideterminazione dei collegi elettorali uninominali.

N. 1.

QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI COSTITUZIONALITÀ

Seduta del 7 giugno 2017

La Camera,

premesso che:

nell'ambito della proposta di legge in oggetto, recante la modifica alla legge elettorale, nella definizione dei collegi elettorali si prevede che questi corrispondano ai collegi già definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, come da Tabelle 1 e 2 approvate al testo nel corso dell'esame in Commissione Affari costituzionali;

tale previsione non può che apparire inadeguata e, soprattutto, in aperto contrasto con quanto previsto dagli articoli 56, quarto comma, e 57, quarto comma, della Costituzione;

in particolare, già la relazione conclusiva sull'attività svolta dalla Commissione per la verifica e la revisione dei

collegi elettorali del 2005 segnalava l'inadeguatezza di tali collegi definiti nel 1993 e che si riferiscono ad un censimento della popolazione del 2001;

a maggior ragione il recupero di collegi in tal modo definiti – e che si basano su un censimento della popolazione del 2001, giova ribadirlo – non può non risultare, ad oggi, nel 2017, ovvero 24 anni dopo quella definizione, e 12 anni dopo i rilevi già critici della Relazione citata, risalente al 2005, palesemente in contrasto con il dettato costituzionale di cui agli articoli 56, quarto comma, Cost. « La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. », quanto alla Camera dei deputati, e 57, quarto comma, Cost. « La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. »,

delibera

ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del Regolamento, di non procedere all'esame del testo unificato delle proposte di legge n. 2352 e abbinate.

N. 1. Laforgia, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Albini, Bersani, Franco Bordo, Bossa, Capodicasa, Cimbri, Duranti, Epifani, Fava, Ferrara, Folino, Fontanelli, Formisano, Fossati, Carlo Galli, Kronbichler, Leva, Martelli, Matarrelli, Melilla, Mognato, Murer, Nicchi, Giorgio Piccolo, Piras, Ragosta, Ricciatti, Rostan, Sannicandro, Scotto, Speranza, Stumpo, Zaccagnini, Zaratti, Zoggia.

La Camera,

premessi che:

la proposta di legge in esame si espone a molteplici censure per ciò che concerne la sua legittimità costituzionale, di seguito succintamente esposti;

i seggi relativi ai collegi uninominali vengono ripartiti fra le circoscrizioni sulla base di dati del censimento 1991, il che ha effetti comunque condizionanti la composizione degli eletti al Parlamento generando « uno squilibrio della rappresentanza » (Valerio Onida, 5 giugno 2017) rispetto all'attuale situazione sociale e demografica del Paese;

i collegi relativi alla legge elettorale 1993 (cosiddetto Mattarellum) sono stati già valutati come obsoleti dalla commissione tecnica del 2003;

il profilo suesposto contraddice gli articoli 56 e 57 della Costituzione, che impongono che la ripartizione di tutti i seggi nelle circoscrizioni avvenga, invece, sulla base dell'« ultimo censimento »;

la cifra demografica di molti collegi, specie senatoriali, appare, inoltre, gravemente disomogenea e perciò incoerente con il principio dell'uguaglianza del voto sancito, fra l'altro, dall'articolo 48 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato della proposta di legge n. 2352 e abbinate.

N. 2. Monchiero, Dellai, Distaso, Menorello, Catalano, Galgano, Matarrese, Oliaro, Vargiu, Gigli, Sberna, Molea, Vaccaro.

La Camera,

premessi che:

la proposta di legge in esame presenta diversi profili di incostituzionalità; in particolare:

1) per quanto riguarda i collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati indicati nella tabella A.1 (allegato 2), e i collegi uninominali per la

elezione del Senato della Repubblica indicati nella tabella 1 (allegato 4), la proposta di legge prevede che essi corrispondano a quelli definiti dal decreto legislativo n. 535 del 20 dicembre 1993 sulla base del censimento generale della popolazione del 1991; si tratta pertanto di collegi uninominali del tutto superati e non più corrispondenti all'attuale situazione demografica e sociale del Paese; al riguardo basta considerare che la relazione della Commissione per la revisione dei collegi uninominali nominata dai Presidenti delle Camere nel 2003 (Commissione presieduta dal Presidente dell'Istat prof. Luigi Biggeri) mutò ben 101 dei 232 collegi del suddetto decreto legislativo, alla luce del censimento del 2001 e che nel frattempo è intervenuto anche il censimento del 2011, con ulteriori modificazioni della situazione demografica e sociale del Paese; in particolare, per quanto riguarda i collegi uninominali per l'elezione del Senato, la proposta di legge prevede che essi siano costituiti in alcuni casi da uno solo dei collegi del decreto legislativo n. 535 del 1993 e in altri casi attraverso l'accorpamento di due o tre di tali collegi, determinando pertanto una disomogeneità e sproporzione per quanto riguarda il numero di abitanti dei diversi collegi fino al 300 per cento, in evidente contrasto con la *ratio* dell'articolo 56, quarto comma, e dell'articolo 57, quarto comma, della Costituzione e con il principio dell'eguaglianza del voto sancito dall'articolo 48 della Costituzione. Infatti, anche se il nuovo sistema di voto è di natura proporzionale e i collegi uninominali non determinano direttamente quanti seggi spettano a ciascuna forza politica, occorre considerare che il voto nei collegi serve però a determinare quali sono gli eletti per quanto riguarda la percentuale ragguardevole di oltre il 37 per cento dei seggi; inoltre, anche la ripartizione tra le circoscrizioni dei seggi relativi ai collegi uninominali è effettuata in base al censimento del 1991, determinando uno squi-

librio della rappresentanza rispetto all'attuale situazione demografica e sociale;

2) la proposta di legge in esame non prevede che i candidati che ottengono il maggior numero di voti validi del collegio siano sempre proclamati eletti in quanto:

a) la riduzione del numero di collegi uninominali da 303, come nel testo originario proposto dal relatore, a 225 ha ridotto, ma per niente affatto eliminato l'eventualità che i candidati primi nei rispettivi collegi collegati ad una lista siano tutti proclamati eletti qualora tale lista consegua una percentuale di voti inferiore al rapporto tra il numero dei collegi nei quali i suoi candidati siano risultati primi e il numero di seggi complessivi della circoscrizione;

b) i candidati risultati primi nei rispettivi collegi, collegati ad una lista che non ottenga almeno il 5 per cento del totale dei voti validi sul piano nazionale, non sono proclamati eletti, neppure nel caso in cui essi ottengano più della maggioranza assoluta dei voti validi del collegio stesso, in palese violazione del principio democratico;

occorre assolutamente evitare che la nuova legge elettorale, di cui il Paese ha assoluta necessità, sia esposta così gravemente al rischio di una nuova pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale dopo le sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato delle proposte di legge n. 2352 e abbinate.

N. 3. Lupi, Buttiglione, De Mita, Misuraca, Bosco, Adornato, Alli, Calabrò, Causin, Cicchitto, D'Alia, Garofalo, Marotta, Mottola, Piccone, Pizzolante, Sammarco, Scopelliti, Tancredi, Vignali.



17QPR000880